

ta, resta di essi permessa la vendita; ma però almeno di libbre sei sottili per cadauno, ed al solo prezzo di soldi due, da essere pesati ogni volta sott'occhio del compratore: quali Fasci dovranno sempre tenerli nelle loro Botteghe, o Fondachi ben legati, e non altrimenti, dovendo a tal effetto tanto li venditori di essi, quanto quelli delle sunnominate Fascine tener esposto nel loro Fondaco, o Bottega il Piombino ossia Bilancia alla sottile, in pena di Ducati dieci correnti applicabili come sopra metà al Denunziante, che sarà tenuto segreto, e l'altra metà alli Poveri.

Quinto. Sarà preciso debito di cadaun Venditore di Legna, di eseguire rispettivamente quanto viene come sopra ordinato, e di provvedere ed empire li loro Fondachi, Stalli, o Botteghe nel termine di giorni quindici, per non restare esposti al caso della visita generale, che dopo un tale periodo sarà verificata, alla solita legale Inquisizione, ed alla pena di Ducati venticinque, che gli sarà irremissibilmente levata.

A comune notizia, ed a togliimento di arbitrij, o delazioni, sarà il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti, e trasmesso in copia a cadaun venditore di Legna, che dovrà tenerlo esposto nel suo Fondaco,